

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Accordo quadro per l'esecuzione del servizio di verificatore ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016 per i progetti riguardanti gli interventi di competenza dei settori Viabilità ed Edilizia - CUP B17H17000020003 - CIG 6959295FE5.

VISTI:

- l'art. 1, comma 16, della Legge n. 56 del 7 Aprile 2014 il quale prevede che dal 1 gennaio 2015 la Città metropolitana subentra alla Provincia di Firenze e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;
- il D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali a norma dell'art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265", per le disposizioni non incompatibili con la predetta legge n. 56/2014;
- le disposizioni transitorie dello Statuto della Città metropolitana che all'art. 1 prevedono che "la Città metropolitana, nelle more dell'approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze";
- l'atto del Sindaco metropolitano n. 88 del 30/12/2015 di approvazione della macrostruttura organizzativa della Città metropolitana;

Tutto ciò premesso:

L'anno duemiladiciassette (2017) addì ventiquattro (24) del mese di ottobre, in Firenze, in una sala degli Uffici della Città metropolitana di Firenze, posti in Via Cavour n. 1, dinanzi a me Dott.ssa Laura Monticini, Vice Segretario Vicario della Città metropolitana di Firenze, come da Decreto del Sindaco Metropolitano n. 69 del 31/12/2015, autorizzata a rogare i contratti di cui

l'Ente è parte, sono comparsi:

- **Ing. Carlo FERRANTE**, nato a Trento (TN) il 04/01/1963, il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma in nome e per conto della Città metropolitana di Firenze (di seguito nel presente atto "Stazione Appaltante") con sede in Via Cavour n. 1 – Firenze (C.F. 80016450480), nella sua qualità di Dirigente della Direzione "Viabilità, LL.PP., Protezione Civile, Forestazione e Gestione Immobili", come da Decreto del Sindaco metropolitano n. 70 del 31/12/2015, in applicazione dell'art. 107 c. 3 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, nonché in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente, domiciliato per le funzioni presso la sede dell'Ente medesimo;

- **Ing. Guido BALBO DI VINADIO**, nato a Livorno (LI) il 05/06/1942, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi legale rappresentante dell'Impresa Appaltatrice ITALSOCOTEC SPA con sede legale in Roma (RM), Piazza Stia n. 8 (CAP 00138), C.F. e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 08202940584, Partita IVA 01988031009, iscritta al n. 650233 del REA, in seguito "Prestatore di Servizi".

Detti componenti, della cui identità personale e rispettive indicate qualità io Vice Segretario Generale rogante sono certa, premettono che:

- a) con Determinazione Dirigenziale n. 198 del 26/01/2017, la Stazione Appaltante:
 - ha stabilito di concludere idoneo accordo quadro per l'esecuzione del servizio di verificatore ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 per i progetti

riguardanti gli interventi di competenza dei settori Viabilità ed Edilizia ex art. 54 del D.lgs 50/2016 (in seguito denominato “Codice”);

- ha disposto di individuare il contraente con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 c.3 del Codice;

b) con Determinazione Dirigenziale n. 1203 del 7/8/2017, a seguito della positiva verifica dei requisiti prescritti dal Codice e dalla L.R. n. 38/2007 e s.m., l’accordo quadro per i suddetti servizi è stato aggiudicato in via definitiva all’Impresa ITALSOCOTEC SPA con sede legale in Roma (RM), Piazza Stia n. 8, offerente il ribasso del 60% oltre IVA; il valore dell’appalto è stimato sulla base del DM 17/06/2016, facendo riferimento all’importo delle opere in progetto da sottoporre a verifica, ed è da considerare al netto dei contributi assistenziali e fiscali;

c) per la suddetta gara sono state effettuate dalla Direzione responsabile della procedura di gara le forme di pubblicità previste dalla normativa di cui al Codice;

d) la spesa è finanziata con fondi del bilancio della Città metropolitana di Firenze;

e) sono stati acquisiti dalla Stazione Appaltante i certificati che attestano il permanere dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del Codice e il DURC in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 31 c. 4 e c. 5 del D. L. 69/2013, convertito in L. 98/2013;

f) si dà atto che in data 07/07/2017 con prot.

PR_RMUTG_Ingresso_0237918_20170707 è stata richiesta certificazione antimafia, non ancora pervenuta alla data odierna, per cui il presente contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva, secondo quanto previsto dall'art. 89 del D.lgs 159/2011;

- g) il servizio ha avuto inizio in data 10/08/2017 come da Ordine di Servizio (OdS) a cura del Responsabile del Procedimento;
- h) il Prestatore di Servizi, ha indicato in sede di offerta di non volersi avvalere del subappalto;
- h) ai sensi di quanto previsto dall'art 26 c.3 bis D.lgs 81/2008, per il presente contratto avente ad oggetto servizi di natura intellettuale, non è richiesta la redazione del documento di valutazione dei rischi (DUVRI) e non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - Responsabile del procedimento

Responsabile Unico del Procedimento ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 31 del Codice è, per il presente appalto, l'Ing. Carlo Ferrante.

ARTICOLO 3 - Oggetto dell'accordo quadro e valore stimato

La Stazione Appaltante affida al Prestatore di Servizi, che accetta, l'esecuzione del servizio di verificatore ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 per i progetti riguardanti gli interventi di competenza dei settori Viabilità ed Edilizia secondo quanto disposto degli artt. 2 e 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, nella forma di accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del Codice. Gli interventi saranno determinati in numero e specie nell'arco temporale di durata del presente

Accordo Quadro secondo le necessità specifiche della Stazione Appaltante. Il valore del presente accordo quadro è stabilito in complessivi € 850.000,00 oltre IVA nella misura di legge.

In ogni singolo Ordine di Servizio il corrispettivo relativo alla prestazione professionale richiesta sarà costituito dal compenso, dalle spese ed oneri accessori, applicando i parametri per la determinazione del compenso come previsto dal DM 17/06/2016, all'importo delle opere da verificare. A tale corrispettivo verrà applicato il ribasso percentuale offerto in sede di offerta ed aggiunto il contributo integrativo alla Cassa Previdenza e l'IVA di legge. In ogni caso l'importo complessivo degli OdS così calcolati al netto della Cassa Previdenza e IVA, non potrà superare il valore complessivo di € 850.000,00.

In caso d'interruzione dell'incarico per risoluzione o rescissione del contratto d'appalto spetterà al Professionista incaricato solo il pagamento dell'onorario in proporzione ai servizi eseguiti..

Il valore dell'accordo quadro non costituisce per la Stazione Appaltante indicazione di corrispettivo contrattuale ed ha il solo fine di quantificare l'importo massimo di interventi affidabili nel periodo di validità dell'accordo quadro. L'affidamento e la stipula dell'accordo quadro non sono fonte di alcun vincolo e/o obbligazione della Stazione Appaltante nei confronti dell'aggiudicatario, costituendo l'accordo quadro unicamente la regolamentazione per la stipula di eventuali e futuri contratti attuativi, non predeterminati per numero e importo, che saranno affidati dalla Stazione Appaltante nel corso della durata dell'accordo quadro in base alle necessità rilevate dall'Amministrazione. Il Prestatore di Servizi non potrà pretendere in alcuna sede l'attivazione di alcun contratto attuativo in nessuna misura. In sede

di affidamento dei contratti attuativi dell'accordo quadro le parti non potranno in nessuna maniera apportare modifiche all'accordo quadro stesso.

I servizi che formano oggetto del presente accordo quadro sono sinteticamente indicati, fatte salve più precise indicazioni impartite dalla Direzione per l'esecuzione del contratto, nell'art. 7 del Capitolato Speciale che il Prestatore di Servizi dichiara di conoscere ed accettare.

ARTICOLO 4 - Durata

L'accordo quadro, diversamente da quanto indicato all'art. 4 del Capitolato, avrà la durata di quarantotto mesi a decorrere dall'Ordine di Servizio del 10/08/2017 e terminerà alla scadenza senza che la Stazione Appaltante comunichi disdetta alcuna.

L'accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto l'importo massimo dei servizi affidabili di cui al precedente art. 3.

ARTICOLO 5 - Contratti attuativi e procedura di affidamento e penali

Il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore per l'esecuzione del contratto provvederanno ad ordinare i singoli interventi mediante contratti attuativi ovvero richieste scritte denominate "Ordini di Servizio" (OdS) che si intendono affidati con il loro ricevimento da parte dell'Operatore economico. Ciascun OdS descriverà nello specifico il servizio da eseguire e ne stabilirà l'importo, la data di inizio ed il termine massimo di completamento, l'importo delle eventuali penali e della copertura assicurativa del professionista. Gli OdS sono comunicati in forma scritta.

In caso d'inadempienza accertata agli obblighi dell'OdS, fatte salve le ulteriori responsabilità, sarà applicata, previa contestazione, una penale per ogni giorno

di ritardo nella presentazione del “Rapporto Conclusivo” rispetto alla scadenza stabilita, pari allo 0.5% dell'importo del singolo servizio. Nel caso di consegna di documentazione non completa e/o non firmata in ogni sua parte, l'Amministrazione rigetterà le medesime e avvierà, se del caso, il calcolo del relativo ritardo. Nel caso in cui l'ammontare delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere aggiuntivo.

ARTICOLO 6 - Fatturazione e pagamento

Il corrispettivo dovuto è corrisposto entro 30 gg dalla consegna del “Rapporto conclusivo” ed a seguito della Validazione del progetto da parte del RUP, dietro presentazione di parcella vistata dal Responsabile del Procedimento per avvenuta prestazione e il conseguenziale pagamento a seguito di determina dirigenziale, previa acquisizione della relativa fattura e del certificato di regolarità contributiva.

In caso di esito negativo della verifica di regolarità contributiva e retributiva del Prestatore di Servizi e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 30 c. 5 e c. 6 del Codice è previsto l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 30 c. 5 e c. 6 dello stesso Codice.

Il Prestatore di Servizi, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche indicato con nota del 19/09/2017 con l'impegno a comunicare al R.U.P. ed alla Direzione Servizi Finanziari di questa Stazione Appaltante, ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento

delle proprie controparti.

Il Prestatore di Servizi si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente accordo.

Il Prestatore di Servizi si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Firenze, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le violazioni alla Legge 136/2010 e s.m. comporteranno la risoluzione del contratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della suddetta Legge.

Il pagamento di un importo superiore a diecimila euro è soggetto alla verifica di cui al D.M. n. 40/2008.

Ogni eventuale cessione di credito relativa al presente contratto potrà effettuarsi con le modalità di cui all'art. 106 c. 13 del Codice.

Così come previsto dalla convenzione relativa alla concessione del servizio di tesoreria afferente il periodo 2016-2020 siglata dalla Città metropolitana, l'esecuzione dei pagamenti mediante bonifico bancario comporta l'addebito al beneficiario di commissioni e spese nella misura fissa di 2,50 euro (fatta eccezione per i contraenti la cui banca di appoggio sia Unicredit spa).

ARTICOLO 7 - Cessione contratto, subappalto, cause di risoluzione e recesso

In conformità a quanto disposto dall'art. 105 del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 dello stesso Codice.

Il professionista non potrà avvalersi del subappalto.

Si dà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile nei seguenti casi:

- in caso di transazioni finanziarie, relative a tutte le attività di cui al presente contratto, non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge 136/2010;
- nel caso di cessione del contratto, in tutto o in parte;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di violazione dei Codici di comportamento di cui al successivo art. 12.

Le cause di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e ritardo, nonché le modalità procedurali sono disciplinate e individuate nel presente contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nonché nei relativi articoli del Codice.

La sopravvenuta carenza dei requisiti generali e speciali è causa di recesso.

La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 109 del Codice, la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo pagamento delle somme dovute per legge. E' fatto divieto al Prestatore di Servizi di recedere dal contratto.

ARTICOLO 8 - Garanzia definitiva e responsabilità

Ai sensi dell'art. 103 c. 1, il Prestatore di Servizi dovrà presentare garanzia definitiva per ogni contratto attuativo che sarà richiesto da questa Stazione Appaltante, con le previsioni espresse di cui al c. 4 del predetto art. 103.

Per ogni singolo intervento di cui è richiesta l'attività di verifica il Prestatore di Servizi deve essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale,

estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica con le modalità previste all'art. 10 del Capitolato Speciale di Appalto (Elaborato B).

ARTICOLO 9 - Norme regolatrici

Il Prestatore di Servizi si obbliga altresì a realizzare l'appalto nel pieno e integrale rispetto di tutte le norme tempo per tempo vigenti, comunitarie, statali e regionali in materia di contratti pubblici e in particolare a rispettare tutte le norme in materia di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro, retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti e collaboratori, nonché delle disposizioni e delle prescrizioni che potranno essere impartite dal Direttore dell'esecuzione e dal RUP.

ARTICOLO 10 - Controversie

In caso intervengano controversie nell'esecuzione del presente contratto o connesse allo stesso, trova applicazione la parte VI, titolo I "Contenzioso" del Codice, con esclusione dell'arbitrato. Qualora non venga raggiunto un accordo, per la definizione delle controversie è competente il Foro di Firenze.

ARTICOLO 11 - Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto a carico del Prestatore di Servizi sono state versate alla Tesoreria della Città metropolitana di Firenze con bonifico del 29/08/2017.

Agli effetti fiscali si dichiara che il presente atto verrà assoggettato all'imposta di registro in misura fissa (ai sensi dell'art. 11, Tariffa parte prima, del T.U. approvato con DPR n. 131/1986) e all'imposta di bollo in misura forfettaria per l'importo di € 45,00 (sul contratto originale e sugli allegati non soggetti a bollo fin dall'origine). Entrambe le imposte saranno assolte mediante MUI.

L'imposta di bollo sugli allegati "A" e "B" al presente contratto è stata assolta tramite contrassegno telematico n. 01161413260180.

ARTICOLO 12 - Codici di comportamento

Il Prestatore di Servizi dovrà attenersi, personalmente e tramite i propri collaboratori a qualsiasi titolo, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice adottato dalla Città metropolitana di Firenze che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto. Il Codice di comportamento della Città metropolitana di Firenze, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 176 del 20 dicembre 2013, è consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente-2/codici-di-comportamento-e-disciplinari/>

ARTICOLO 13 - Tutela dati personali

La Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m., informa il Prestatore di Servizi che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ARTICOLO 14 - Elenco Allegati

Allegati parte integrante:

Allegato "A" Offerta tecnica.

Allegato "B" Capitolato Speciale di Appalto Descrittivo e Prestazionale (Elaborato B);

Allegati al contratto depositati agli atti e firmati in modo digitale:

Relazione tecnico-illustrativa, schema di contratto approvati con Determina n. 198 del 26/01/2017.

Le parti, espressamente e d'accordo fra loro, esonerano me Vice Segretario rogante, dalla lettura degli allegati al presente atto, dichiarando di averne esatta conoscenza.

E richiesto io Vice Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su numero dodici (12) pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma con me lo sottoscrivono con firma digitale con certificati di firma riconosciuti e validi.

Per la Città metropolitana di Firenze: F.to Carlo Ferrante

Per la Ditta ITALSOCOTEC SPA: F.to Guido Balbo Di Vinadio

Il Vice Segretario Generale: F.to Laura Monticini

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. il Prestatore di Servizi dichiara di aver adeguatamente compreso e di avere esplicitamente accettato il contenuto della clausola di cui agli articoli 8, 9, 10 e 12 del presente contratto.

Per la Ditta ITALSOCOTEC SPA: F.to Guido Balbo Di Vinadio